SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1964

(13ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i Depositi franchi » **(781)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 167

« Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo, e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo » **(798)** (*D'iniziativa dei deputati Vigorelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 169

La seduta è aperta alle 11,50.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, Giuntoli Graziuccia, Merloni, Secci, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Forma, Molinari e Moro, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Monni, Zampieri e Moneti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Mezza Maria Vittoria.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Depositi di oli minerali presso i Magazzini generali ed i Depositi franchi » (781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Depositi di oli minerali presso i Magazzini generali ed i Depositi franchi ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui io stesso sono relatore.

In relazione al regime di concessione in atto per la lavorazione ed il deposito degli oli minerali grezzi e derivati è data facoltà ai prefetti di rilasciare la concessione per i depositi di oli minerali inferiori a 200 metri cubi. La stessa concessione prevede l'obbligo da parte dei concessionari di costituire una scorta intangibile di prodotti petroliferi, la cui misura è fissata per ogni concessione dal decreto relativo.

Per i prodotti derivati vale analoga norma con fissazione del limite massimo pari al 10 per cento della capacità del deposito, e ciò comunque su determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero delle finanze.

Nella riferita condizione di diritto è sorto dubbio circa tali obblighi a riguardo dei Magazzini generali e dei Depositi franchi, in quanto essi detengono per loro natura merce di proprietà di terzi sempre in transito e con l'obbligo di restituzione a semplice richiesta: ciò (è ben risaputo) in conformità dell'articolo 1771 del Codice civile e dell'ordinamento legislativo che attualmente li regola.

I Depositi franchi sono regolati con norme conformi anche più vincolanti.

Per vero, l'esatta lettura delle norme che regolano la materia, segnatamente dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 che statuisce in proposito al secondo comma, non consentirebbe dubbi in quanto dovrebbe essere pacifico che, poichè anche i Magazzini generali ed i Depositi franchi debbono ottenere in tema di olii minerali, carburanti e derivati, la richiesta concessione, resta anche per essi l'obbligo di costituire il deposito, obbligo che viene sempre riportato sui decreti di concessione.

È palese pertanto la contraddizione esistente tra le norme generali e speciali che regolano i Magazzini generali ed i Depositi franchi e quelle che pure li riguardano, allorchè fruiscono di concessione per deposito di olii minerali e di derivati.

Adepiendo agli obblighi previsti da queste ultime norme, i Magazzini generali ed i Depositi franchi sarebbero posti nella condizione di potenziale contravvenzione agli obblighi portati dall'articolo 1771 del Codice civile e dalle norme speciali.

Da ciò la necessità di provvedere con nuove norme alla soppressione per i Magazzini generali ed i Depositi franchi della clausola del deposito obbligatorio delle scorte, obbligo che contraddice alla situazione di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.

Il provvedimento che viene oggi posto al nostro esame vuol togliere la cennata contraddizione ed esentare quindi i Magazzini generali ed i Depositi franchi dall'obbligo della costituzione delle scorte per gli olii minerali che temporaneamente vengono immagazzinati per conto di terzi, sempre che trattasi di depositi non superiori ai 200 metri cubi, misura che è di norma quella non mai superata per l'attività che essi svolgono.

Una più larga esenzione evidentemente non poteva esser prevista ad evitare possibili abusi ed elusioni delle norme proprie dei depositi di carburanti con installazione di serbatoi di grande capacità che potrebbero poi costituire anche elemento di minore sicurezza.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone in conformità, mentre l'articolo 2 richiama nell'occorrenza per i Depositi franchi i regolamenti interni ai fini della sicurezza, in conformità e per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento del testo unico delle leggi sui Depositi franchi.

Il disegno di legge si presenta, per quanto esposto, particolarmente utile per la chiarezza stessa della legislazione e per una retta sua applicazione, onde si richiede alla Commissione l'approvazione senza modifica.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'arti-

colo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vigorelli ed altri: « Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo, e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo » (798) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come secondo e ultimo argomento, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Vigorelli, Folchi, Di Vagno, Migliori e Bemporad: « Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo, e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui sono io stesso relatore.

Ritengo sia pleonastico star qui a ricordare le molte benemerenze del Touring Club Italiano, un Ente che — unico tra quelli nazionali — conta su un numero considerevole di soci, oltre 600 mila. Molti di noi avranno indubbiamente dei buoni rapporti con il Touring e, quindi, una particolare simpatia per le sue iniziative, sempre oltremodo opportune ed importanti per lo sviluppo del nostro turismo. Basterà accennare agli studi e guide largamente diffusi in Italia e all'estero e tanto utili alla conoscenza del nostro Paese.

D'altro canto, la collaborazione del Touring Club Italiano con gli organi centrali e periferici dello Stato, nonchè i suoi rapporti con aziende pubbliche e private del nostro Paese hanno sempre costituito un elemento essenziale del progresso turistico, tanto importante per l'economia nazionale. Non si comprende, pertanto, se non addebitandolo ad una svista, il motivo della mancata inclusione del Touring Club Italiano tra gli Enti chiamati a contribuire al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Consiglio centrale del turismo e degli Enti provinciali del turismo, organismi in cui la presenza di un rappresentante del Touring Club Italiano è da ritenersi determinante per un razionale funzionamento.

La lacuna — è evidente — va colmata. A tal fine i deputati Vigorelli, Folchi, Di Vagno, Migliori e Bemporad hanno predisposto un disegno di legge che la Camera dei deputati ha approvato nella seduta dello scorso 8 ottobre e che oggi è sottoposto al nostro esame.

Da quanto ho esposto, ritengo si evinca chiaramente l'opportunità, per non dire la

necessità, di includere un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo.

Propongo, pertanto, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunta la seguente lettera:

« *p*) un rappresentante del Touring Club Italiano ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è aggiunto, in fine, il seguente alinea:

« un rappresentante del Touring Club Italiano ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, è aggiunta la seguente lettera:

« *o*) un rappresentante del Touring Club Italiano ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari